



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:		Oggetto
Tedesco Giuseppe	Presidente	Onorari
Fortunato Giuseppe	Consigliere	avvocato
Besso Marcheis Chiara	Consigliere	R.G.N.
Penta Andrea	Consigliere	20439/2020
Cavallari Dario	Consigliere-Rel.	CC
		14/04/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 20439/2020 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ;
-ricorrente-

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ;
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 510/2020 pubblicata il 1° giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1530/2015, ha rigettato l'opposizione di ██████████ ██████████ contro il decreto ingiuntivo n. 311/2009 emesso a favore dell'Ingegnere ██████████ ██████████ per ottenere il pagamento della somma di €



12.862,16 a titolo di onorari e compensi professionali per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi all'edificazione di un'abitazione al primo piano con annesso garage a piano terra nel [REDACTED]

[REDACTED] ha proposto appello che la Corte d'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 510/2020, ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo e limitando a € 1.500,00 oltre interessi legali l'importo dovuto.

[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

[REDACTED] si è difeso con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle regole di interpretazione contrattuale e, segnatamente, degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe correttamente interpretato l'accordo intercorso tra le parti, alla luce della loro comune intenzione e del senso letterale delle parole.

Detto accordo, in realtà, sarebbe servito solo a integrare una lettera di incarico del 16 gennaio 2004, al fine di conferire compiti nuovi, ossia la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza della fase esecutiva, e ad annotare gli acconti versati. D'altronde, non avrebbe avuto alcun senso registrare il pagamento dei citati acconti, che male si sarebbero correlati alla progettazione, prestazione ormai conclusa.

Ad avviso del ricorrente, l'intesa oggetto del contendere sarebbe servita solo a identificare l'immobile sito in [REDACTED] rispetto a quello che si trovava in [REDACTED]

Inoltre, evidenzia che il termine prestazione non sarebbe stato usato in ordine al "progetto" e che, seguendo la tesi della corte territoriale, anche la



direzione lavori e il coordinamento della sicurezza avrebbero dovuto avere un proprio numero identificativo.

Avrebbe dovuto essere seguito il criterio dell'interpretazione in buona fede, considerando che nella richiesta di pagamento inviata al controricorrente erano stati domandati € 8.007,48 per il progetto esecutivo e che tale importo non era stato contestato.

A sostegno di questa ricostruzione il ricorrente indica la deposizione del teste [REDACTED] e il fatto che la somma di € 2.500,00 non avrebbe garantito un equo contemperamento degli interessi delle parti.

La censura è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. L, n. 18214 del 3 luglio 2024).

Nella specie, la corte territoriale ha optato per una delle possibili interpretazioni del testo in esame, opposta a quella prospettata dal ricorrente, motivando compiutamente la sua decisione.

In particolare, ha dato peso al criterio dell'interpretazione letterale, il primo di quelli indicati dalla legge, mettendo in evidenza che l'accordo del marzo 2005 si intitolava "Prestazioni professionali" e differenziava le prestazioni riferite all'immobile in [REDACTED] da quelle concernenti il cespite in [REDACTED]

Il punto 1), soprattutto, si riferiva a tutte le attività professionali svolte in [REDACTED] e menzionava, infatti, il progetto per la costruzione e la prestazione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza della fase esecutiva, trattandoli insieme e indicando, come "Totale prestazioni", la cifra di € 2.500,00.

Si tratta di una lettura ragionevole del testo, anche perché non si comprenderebbe, altrimenti, perché la direzione lavori e coordinamento sia stata accostata al progetto, se non per stabilirne il prezzo che, non a caso, si riferiva non alla singola attività, ma alle "prestazioni" e, soprattutto, al loro "Totale".



Le vicende concernenti la sequenza temporale del conferimento dei compiti non è dirimente, atteso che, in precedenza, il prezzo da pagare non era stato concordato e che, quindi, è normale che, nel primo atto che siffatto prezzo ha stabilito, fossero valutate tutte le prestazioni non ancora pagate.

L'indicazione degli acconti nello scritto si spiega, anzi, con la circostanza che nessuna attività era stata ancora completamente onorata.

D'altronde, quanto al riferimento alla buona fede e all'equo contemperamento degli interessi, la giurisprudenza afferma che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 6444 dell'11 marzo 2025).

Nella specie, il senso letterale delle parole è chiaramente quello indicato dalla corte territoriale, il che impedisce di dare agli ulteriori criteri il peso chiesto dal ricorrente.

2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge n. 143 del 1949, testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri (lett. D. Art. 23 A).

Afferma che la Corte d'appello di Lecce avrebbe errato a ritenere non rilevante la questione se il compenso per l'attività di "misura e contabilità dei lavori" fosse o meno compresa nell'intesa negoziale soprarichiamata in quanto non azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.

A suo avviso il testo unico citato avrebbe ricompreso la misura e contabilità dei lavori nella direzione dei lavori con la conseguenza che, chiedendone il pagamento, avrebbe domandato anche il compenso per le altre voci.

La censura è infondata.

Infatti, la corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non avrebbe incluso, nella somma complessiva domandata di € 12.861,16, quella per la misura e contabilità dei lavori.



Peraltro, seguendo l'impostazione del medesimo ricorrente, si evince che l'importo reclamato avrebbe dovuto essere ricompreso in quello per la direzione dei lavori, con la conseguenza che la pattuizione di € 2.500,00 che lo aveva riguardato si sarebbe estesa anche alle ulteriori voci oggetto del contendere.

3) Con il terzo motivo il ricorrente contesta l'omesso esame di fatti decisivi, per l'esattezza le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da controparte e le affermazioni di alcuni testimoni.

La censura è inammissibile in quanto il testo delle risposte non fornisce elementi decisivi idonei a incidere sull'interpretazione dello scritto in esame.

4) Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.

Il Presidente
Giuseppe Tedesco

